COPIA

COMUNE DI BUGGIANO

PROVINCIA DI PISTOIA

Codice Ente 047003

DELIBERAZIONE N. 12
Data: 25/07/2014

ESTRATTO DAI REGISTRI DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) QUALE COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di Luglio alle ore 18,00 nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con sede in P.za Matteotti 1, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

Al punto n. 3 dell'ordine del giorno risultano presenti i seguenti Sindaco e consiglieri:

ANDREA TADDEI	SINDACO	SI
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	SI
PAPA BENEDETTA	CONSIGLIERE	SI
ANTONELLA VERNACCHIO	CONSIGLIERE	SI
VITI SARA	CONSIGLIERE	SI
DI PAOLO MICHELE	CONSIGLIERE	SI
GIACOMO GHILARDI	CONSIGLIERE	SI
PASQUALINI PIERO	CONSIGLIERE	SI
GHELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	NO
LOTTI LUCA	CONSIGLIERE	SI
ZEI LETIZIA	CONSIGLIERE	SI
BONELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
SIMONE GIOVANNINI	CONSIGLIERE	SI

Totale presenti: 12
Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ANDREA TADDEI, Sindaco - Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i sigg. Lotti Luca, Ghilardi Giacomo, Vernacchio Antonella.

E' presente l'assessore esterno Elena Pellicci.

Delibera N. 12 in data 25/07/2014
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) QUALE COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i vari interventi (omissis interventi – per interventi vedi verbale della seduta);

ESCE LA CONSIGLIERA PAPA BENEDETTA E LA SEDUTA PROSEGUE CON N. 11 PRESENTI OLTRE ALL'ASSESSORE ESTERNO ELENA PELLICCI.

Udito l'assessore **Pellegrini Valerio** legge una propria nota per approfondire l'argomento (nota "Assessorato al bilancio – ing. Pellegrini Valerio "seduta consiliare del 25/7/2014 – Approvazione regolamento IMU e regolamento TASI");
Udita la dicihiarazione di voto della **Consigliere Zei Letizia che preannuncia la sua non partecipazione al voto** e da' lettura di un proprio documento (nota "Buggiano 25 luglio 2014 – Dichiarazione di voto punto 2 e punto 3 dell'od.g. regolamento TASI e IMU");
Udita **la dichiarazione di voto del consigliere Fabrizio Bonelli che preannuncia il voto contrario;**

Vista la proposta predisposta dal responsabile del settore Economico Finanziario in merito a *"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) QUALE COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)"* che testualmente recita:

"VISTO il decreto del Sindaco n. 137 del 31/05/2014, con il quale viene attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore Economico-Finanziario, nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 12013, n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone oltre che dall'I.M.U. e dalla TA.R.I., anche dal Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 2 maggio 2014 n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.S.I.;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per la nuova I.U.C. con le sue componenti I.M.U., TA.RI. e TA.S.I.;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione hanno comunque effetto da tale data (1° gennaio);

VISTA la bozza di regolamento TA.S.I. predisposta dall'ufficio tributi, allegata alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2/bis del D.L. n.174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000;

VISTO la Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

Propone di deliberare

1) *Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) nel testo che si allega alla presente proposta formandone parte integrante e sostanziale;*
2) *Di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 01/01/2014;*
3) *Di disporre la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale."*

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

ESCE LA CONSIGLIERA ZEI E LA SEDUTA PROSEGUE CON N. 10 PRESENTI oltre all'assessore esterno Elena Pellicci.

Con voti favorevoli 7 e nessun contrario su 10 presenti, 7 votanti e 3 astenuti (Bonelli – Lotti – Giovannini).

D E L I B E R A

1) Di prendere atto della proposta predisposta dal responsabile del settore Economico Finanziario in merito a "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) QUALE COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)", riportata in premessa ed allegata al presente atto;
2) Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) nel testo che si allega alla presente proposta formandone parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 01/01/2014;
4) Di disporre la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale."
5) di dare atto che:

- è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 e si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
- che il presente provvedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs. 267/2000 art. 124 c. 1 e s.m.i. e L. 69/2009 art. 32).

COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

ASSESSORATO AL BILANCIO

Ing. Valerio Pellegrini

Oggetto: SEDUTA CONSILIARE DEL 25/07/2014 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. E REGOLAMENTO TA.S.I.

Con l'art.1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 il Legislatore ha voluto riordinare una parte consistente del sistema impositivo e tributario dei Comuni, istituendo l' **Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, che in realtà non è una imposta specifica ma bensì un contenitore all'interno del quale troviamo 3 distinte imposizioni:

1) I.MU. Imposta Municipale Propria , imposta di natura prettamente patrimoniale;
2) TA.S.I. Tributo sui servizi comunali indivisibili;
3) TA.RI. Tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nella presente seduta andiamo all'approvazione dei regolamenti relativi all' **IMU** e alla **TASI**, avendo deciso l'Amministrazione comunale di portare l'approvazione del Regolamento sulla **TARI** in una prossima seduta del Consiglio Comunale.

Pertanto passo ad una esposizione sintetica di quanto oggi viene portato in approvazione:

IMU – (Imposta Municipale Propria) L'unica importante novità rispetto al 2013 consiste nell'esenzione totale dal pagamento dell'imposta, i proprietari delle abitazioni denominate "*principali*", cioè dove il proprietario risiede anagraficamente, ad eccezione di quelle considerate di "*lusso*" ed individuate catastalmente alle categorie A/1 – A/8 – A/9 che dovranno continuare a pagare l'imposta; nel nostro Comune si tratta, attualmente si solo 5 casi.

Diverso è l'aspetto finanziario in quanto, a differenza del 2013, lo Stato, non riconosce alcun trasferimento compensativo a titolo di mancato gettito IMU. Si tratta di circa € 500.000,00, che pertanto mancheranno e dovranno essere reperiti in tutto o in parte con altre forme.

TASI – Facendo riferimento all'aspetto finanziario precedentemente trattato per l'IMU, si arriva all'istituzione di una nuova tassa comunale, di natura tributaria, che prevede la compartecipazione dei cittadini ai costi relativi ad alcuni servizi resi dal Comune, quali:

- Polizia Municipale;
- Pubblica Illuminazione;

- Viabilità;
- Verde pubblico e tutela ambientale.

L'imposizione avverrà facendo riferimento, parimenti all' IMU, al valore catastale degli immobili, con l'esclusione dei soli terreni, rivalutato a secondo delle caratteristiche dell'immobile stesso.

Il Legislatore ha stabilito il limite minimo dell'aliquota del tributo (**1 per mille**) e massimo (**2,5 per mille**) sulla rendita catastale rivalutata. E' stata prevista la possibilità di innalzare l'imposizione al **3,3 per mille** qualora l'Amministrazione Comunale riconosca, esclusivamente per le abitazioni "principali", detrazioni/riduzioni/agevolazioni sul tributo.

Quello di oggi pomeriggio è il primo adempimento dovuto in quanto successivamente all'approvazione dei Regolamenti, sarà necessario procedere alla determinazione delle tariffe.

Sia per la **IMU** che per la **TASI** e **TARI** l'amministrazione ha deciso di adottare le tariffe con deliberazioni separate da portare all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del Bilancio di Previsione 2014. Ad oggi il termine ultimo è il 30 settembre 2014, anche se molto probabilmente detta scadenza sarà prorogata.

Siamo addivenuti a questa scelta sia per essere aggiornati su eventuali modifiche normative dell'ultima ora, sia per valutare con la massima attenzione l'impatto che questi tributi avranno sulle famiglie e sulle imprese cercando, come sempre è stato fatto anche dall'Amministrazione precedente, di limitare, ove possibile, l'onere tributario.

Zei
CC 25.7.14

Buggiano,
25 Luglio 2014.

Oggetto: dichiarazione di voto punto 2 e punto 3 dell' o.d.g. regolamento TASI e IMU

Quando ci si accinge a leggere un regolamento è perché si vogliono trovare delle risposte precise per assolvere a dei doveri legali…se io sono un cittadino e voglio sapere quanto devo pagare di Tasi prendo il regolamento e cerco le indicazioni in esso contenuti, ora, leggendo il documento che andiamo a votare, e anche senza leggerlo approfonditamente ma a prima occhiata, si ha chiaro che è un regolamento proforma…un regolamento che non dà riferimenti precisi…ma che è un contenitore vuoto …, che all'interno dello stesso anticipa una delibera con la quale ci si prefigge di delineare i contenuti. Ora magari se voto a favore…quando si voterà la delibera con i dettagli specifici della questione e magari sono contraria, io consigliere di opposizione l'ho implicitamente votata in questo atto?! No il mio voto a questo atto non può essere consapevole se all'interno di esso io accetto implicitamente un atto che ancora non esiste e di cui non conosco il contenuto. E' come firmare una cambiale in bianco.
Per questo considerando che si porta al voto un regolamento che rimanda ad altri atti non ancora esistenti i dettagli della situazione non ci sono gli estremi per la tutelare dei cittadini con l'espressione del voto.
Per quanto sia legittimo e necessario per l'amministrazione far votare questo regolamento, non parteciperò al voto.

Senza ripetermi, più o meno con le stesse considerazioni, dichiaro fin da ora che anche per il prossimo punto all'odg, regolamento IMU, terrò la stessa posizione.

Consigliere Comunale
Letizia Zei

COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Servizio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n.4/C.C.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Al Sindaco
Al Sig. Presidente Consiglio Comunale
Al Revisore Unico dei Conti

Sottopongo alle SS.LL. quanto segue per provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

COMUNE DI BUGGIANO * (Pistoia) *

Il Responsabile del Settore
(Rag. Carlo Cappelli)

Buggiano, lì 18/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 137 del 31/05/2014, con il quale viene attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore Economico-Finanziario, nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 12013, n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone oltre che dall'I.M.U. e dalla TA.R.I., anche dal Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 2 maggio 2014 n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.S.I.;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per la nuova I.U.C. con le sue componenti I.M.U., TA.RI. e TA.S.I.;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione hanno comunque effetto da tale data (1° gennaio);

VISTA la bozza di regolamento TA.S.I. predisposta dall'ufficio tributi, allegata alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2/bis del D.L. n.174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000;

VISTO la Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Propone di deliberare

1) Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) nel testo che si allega alla presente proposta formandone parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 01/01/2014;

3) Di disporre la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

REGOLAMENTO TASI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. È istituto a decorrere dal 1 gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art, 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferiti ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunale.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2
Presupposto

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale e le aree fabbricabili, come definiti dall'imposta municipale propria (IMU).

Art. 3
Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011.

Art. 4
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2 .
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria indipendentemente dalla quota di possesso.
3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma

obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 5
Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 6
Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'art. 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale può equiparare all'abitazione principale le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di I grado in senso ascendente e discendente.

Art. 7
Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9
Versamenti

1. Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale o altre modalità previste dalla legge.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre , a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per il medesimo anno.
3. Il tributo non è versato qualora sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti , per situazioni particolari.

Art. 10
Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 e n. 296/2006.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini delle verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nonché disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
7. In caso di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni prevista dall'art. 1 commi 696 e 697 della L. 147/2013
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di cui all'art. 1 comma 698 della medesima legge.
9. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro, il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di 12 euro, con riferimento a ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente realizzate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costruzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12
Rateizzazione

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a un massimo di trentasei rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria e fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il relativo provvedimento è emanato dal Funzionario Responsabile.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla accertata sussistenza della temporanea difficoltà.

Art. 13
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di euro 12.

Art. 14
Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

Art. 15
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANDREA TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[X] - è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
[X] all'albo pretorio on-line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL);

[X] - è stata contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo (art. 125 D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.)

Addì, 10/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO NELLA PARTE ESTRATTA DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI.

Addì, 10/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. pubblicazioni

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è **stata affissa all'Albo Pretorio on line** (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL), per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 al 25/09/2014

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 06/10/2014 ***(decorsi 10 gg dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).***

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO